

LEGGE REGIONALE 07 agosto 2018, n. 28

Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Residui attivi e passivi.

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell'esercizio 2017, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017.
2. Le differenze fra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2017 e l'ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Fondo di cassa.

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 894.516.194,16 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 25 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017".

Art. 3

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

1. Come risulta dalla della legge regionale 27 luglio 2018, n. 25 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017" il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.059.223.371,63.

Art. 4

Mutui e prestiti.

1. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 è rideterminato in euro 1.059.223.371,63.
2. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47, è previsto in euro 57.096.808,17 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2019 e 2020 nella parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 (Missione 50, Programmi 01 e 02).

Art. 5

Stato di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2018, 2019 e 2020 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 2 per le entrate e di cui all'Allegato 3 per le spese.

Art. 6

Allegati all'assestamento.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) nota integrativa all'assestamento (Allegato 4);
- b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
- c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
- d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
- e) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 118/2011;
- f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);
- g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
- h) variazione all'allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)" della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018" (Allegato 11);
- i) variazione all'allegato 14 "Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2018 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 (Allegato 12).

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020".

1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono aggiornati come da Allegato 13 della presente legge.

2. L'allegato 11 "Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie" previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47, è aggiornato come da Allegato 14 della presente legge.

Art. 8

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 agosto 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Residui attivi e passivi.

Art. 2 - Fondo di cassa.

Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

Art. 4 - Mutui e prestiti.

Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.

Art. 6 - Allegati all'assestamento.

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020".

Art. 8 - Entrata in vigore.